

Decreto del Ministro dell'Interno 11 ottobre 2004

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;  
Visto l'articolo 4 della citata legge il quale dispone:

1) La Repubblica italiana **riconosce agli ebrei il diritto** di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.  
2) Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, **su loro richiesta**, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3) Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti **terranno conto dell'esigenza del rispetto** del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai **candidati ebrei che ne facciano richiesta** di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4) Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Visto il successivo articolo 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2005, come segue:  
tutti i sabati ( [redacted] )

23, 24, 25, 30 aprile e 1° maggio, Pesach (Pasqua);  
13 e 14 giugno, Shavuoth (Pentecoste);  
14 agosto, Digiuno del 9 di Av;  
4 e 5 ottobre, Rosh Ha Shanà (Capodanno);  
12 e 13 ottobre, Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);  
18, 19 e 25 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne);  
26 ottobre, Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 11 ottobre 2004

Il Ministro: Pisanu

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 OTTOBRE 2004

## Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2005

(Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004)

Il calendario delle festività religiose ebraiche e' determinato, per il 2005, come segue:

Tutti i sabati	[REDACTED] del sole del venerdì ad un'ora dopo il [REDACTED]
23 aprile	Pesach (Pasqua)
24 aprile	
25 aprile	
30 aprile	
1° maggio	
13 giugno	Shavuoth (Pentecoste)
14 giugno	
14 agosto	Digiuno del 9 di Av
4 ottobre	Rosh Ha Shana' (Capodanno)
5 ottobre	
12 ottobre	Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur)
13 ottobre	
18 ottobre	Succoth (Festa delle Capanne)
19 ottobre	
25 ottobre	
26 ottobre	Simchat Tora' (Festa della Legge)